



Città di Follonica

*Il Sindaco*

Prot. gen. n. ....  
Risp. a nota del 04.02.2019  
Prot. int. n. 4450

**Follonica 7 marzo 2019**

Ai consiglieri M5S  
Tiziano Gianfaldoni  
Gabriele Cecchini  
Sede

**Oggetto: Risposta a Interrogazione Gruppo M5S “Concessione demaniale ad AGOAL”**

Con la presente si riscontra l’interrogazione pervenuta da parte dei consiglieri Gianfaldoni e Cecchini.

La stessa inerisce le vicende della concessione demaniale AGOAL, rilasciata dall’amministrazione comunale il 26/05/2009, con proroga *ex lege* del 31/12/2014 sino all’anno 2020 e avente una consistenza di 3200 mq con fronte mare 245.

Nell’interrogazione si spiega che:

- la relativa spiaggia presentava una ridotta profondità, incompatibile con le dimensioni della concessione;
- il vigente RU prevede una riduzione di tale concessione a 50 metri di fronte mare;
- vi è interferenza tra l’area di concessione ed il recente cantiere per gli interventi a difesa della spiaggia;
- vi è un cambio di titolarità della concessa struttura ricettiva ubicata a monte.



Con tali premesse, quindi, sollevando perplessità sul rinnovo disposto dall'ufficio sino al 31/12/2020, si pongono le seguenti domande:

1. come mai nel 2009 è stata rilasciata una concessione demaniale di mq. 3200 fronte mare 245 e profondità 13 metri, quando l'arenile presentava una profondità inferiore;
2. perché non si è provveduto alla revoca o riduzione della concessione dopo l'approvazione del RU che nel 2011 riduceva il fronte della concessione a 50 metri lineari;
3. per quale motivo la concessione è stata prorogata al 2020 sapendo che doveva essere interessata dal cantiere per lavori di difesa costiera e perché non è stata revocata durante questi lavori;
4. per quale ragione è stata mantenuta la concessione in capo a GOAL, soggetto non più attivo in quel contesto, e perché non è invece stata volturata al soggetto Golfo dei Sogni, attualmente proprietario della retrostante struttura ricettiva.

In ordine alla prima domanda si deve specificare che l'amministrazione comunale non ha rilasciato alcun rinnovo alla scadenza della concessione del 26/05/2009.

La stessa, infatti, è stata oggetto di proroga *ex lege* ai sensi del DL 194/09 e smi.

Tale norma non prevede alcuna attività istruttoria da parte della P.A. disponendo che le concessioni vigenti al 30/12/2009 e con scadenza entro il 31/12/2015, sono prorogate sino al 31/12/2020.

Non si sottace, poi, come non sembra rispondere ai principi di buona amministrazione una riduzione della profondità in concessione mentre la P.A. si sta adoperando nel ripristino delle consistenze perdute (con le necessarie attività di difesa costiera).

Relativamente alla seconda domanda il RU, come è noto, pianifica l'assetto futuro del demanio marittimo.

Tale strumento non riporta un termine entro cui deve essere attuato, ragion per cui valgono gli ordinari principi "*tempus regit actum*" in relazione allo "*ius superveniens*".

Questi ultimi si traducono nell'impossibilità di modificare un atto, rispettoso delle norme vigenti all'epoca del rilascio, per adeguarlo alle nuove norme intervenute.

E' quindi evidente che l'amministrazione comunale potrà legittimamente imporre tali modificazioni solo a seguito della sua scadenza.




Si fa presente, per ulteriore precisazione, che con l'approvazione della legge di bilancio 2019 tutte le concessioni in essere sono prorogate sino all'anno 2033 senza alcun intervento da parte delle amministrazioni comunali.

Relativamente alla terza domanda si torna a ribadire come la proroga della concessione al 31/12/2020 sia stata disposta dal legislatore *ex legge*, in modo automatico, senza prevedere nessuna attività istruttoria, al di fuori della verifica delle condizioni che lo stesso legislatore ha imposto per accederVi.

Di più, per le sue peculiari caratteristiche di temporaneità, un cantiere per lavori di protezione della fascia costiera, non giustifica affatto una revoca della concessione demaniale; al più una sospensione dell'efficacia per il tempo strettamente necessario ai lavori.

Non si è, quindi, ritenuto rispondente al pubblico interesse formalizzare una revoca (provvedimento che - tra l'altro - impone la corresponsione di un indennizzo al concessionario) per un intervento di natura temporanea al termine del quale la concessione può essere conservata nella sua originaria consistenza.

Infine, in ordine alla titolarità della concessione, si segnala che la stessa è stata oggetto di subentro a favore della Golfo dei Sogni spa nel corso dell'anno 2018.

  
Andrea Behini



